



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
Dal 31/05/2021 al 22/06/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dot.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 447

del 26/05/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A242
BC

OGGETTO: Convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia. Periodo 1 giugno 2021 - 31 gennaio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione 30 novembre 2020, n. 827 questa Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia del P.O. Edoardo Basini, dal 1 dicembre 2020 al 31 maggio 2021;
- l'art. 2 del testo di convenzione approvato con citata deliberazione prevedeva la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

RICORDATO che la scadenza della convenzione di cui trattasi, è prevista per il 31 maggio 2021;

RILEVATO che come previsto dalla convenzione stessa, essendo escluso il rinnovo tacito, la stessa può essere rinnovata solo a seguito di specifica istanza da parte della struttura esterna interessata;

ATTESO che con nota e-mail in data 15 aprile 2021, prot. n. 11781, conservata in atti, Benvita Medica S.r.l. ha chiesto di poter rinnovare la convenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia di questa ASST;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, conservato in atti, in merito al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Responsabile della U.O.C. Urologia, dr. Paolo Viganò, di comune accordo con il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni e il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole al rinnovo della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (conservato in atti);

RILEVATO che l'attività richiesta:

- Oggetto: prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia;
- U.O.C. interessata: Urologia;
- Durata: dal 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022;
- Introito presunto per il periodo di interesse: Euro 20.000,00;
- Accessi e compensi: riportati in convenzione;

potrà essere prestata dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. Urologia, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2 lett. c), disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina "l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga

- le prestazioni”;
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e l’art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità, in materia di orario di lavoro;
 - il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
 - art. 24 “Orario di lavoro dei dirigenti”;
 - art. 114 “Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti”;
 - art. 115 “Tipologie di attività libero professionali intramuraria”;
 - art. 117 “Altre attività a pagamento”;

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” e dall’art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori dall’orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l’introito presunto, riferito a un periodo di 8 mesi, ammontante a Euro 20.000,00, potrà essere annotato in contabilità generale ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio del presente provvedimento;

RICORDATO che l’atto aziendale di cui all’art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l’attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo di convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare il rinnovo della convenzione con Benvita Medica S.r.l. dal 1 giugno 2021 fino al 31 gennaio 2022, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell’attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell’atto aziendale di cui all’art. 114, comma 1 (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell’art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l’attività svolta nell’ambito della convenzione in esame e dell’IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Libera professione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione, la somma di Euro 20.000,00 per un periodo di 8 mesi, relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensivi di costi aziendali, fondi ed IRAP;

RITENUTO di incaricare:

- il Responsabile della U.O.C. Urologia, dr. Paolo Viganò, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare - di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata - sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione allo scopo predisposto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
2. di autorizzare il rinnovo della convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia;
3. di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
 - saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
 - non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
4. di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 8 mesi, relativi ai corrispettivi per le prestazioni rese, pari a presunti Euro 20.000,00, saranno annotati ai conti dei bilanci indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;



5. di incaricare il Responsabile della U.O.C. Urologia, dott. Paolo Viganò, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
6. di incaricare il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione, nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenenti all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 13/2020 tit. 01.01.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 26 MAG. 2021, avente all'oggetto:

“Convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia. Periodo 1 giugno 2021 - 31 gennaio 2022”.

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. 432500230 descrizione: ALP convenzioni anno 2021 per Euro 17.500,00
- al conto economico n. 432500230 descrizione: ALP convenzioni anno 2022 per Euro 2.500,00
- al conto economico n. 630500006 descrizione: compensi attività libera professionale convenzioni dell'anno 2021 per Euro 14.250,00
- al conto economico n. 630500006 descrizione: compensi attività libero professionale convenzioni dell'anno 2022 per Euro 2.035,71
- al conto economico n. 850500223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2021 per Euro 1.275,00
- al conto economico n. 850500223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2022 per Euro 182,14

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

per Il Responsabile della U.O.C. Affari generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)


Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Lupino)


Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. _____ di R.G.

Convenzione con Benvita Medica S.r.l. per prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia del P.O. Edoardo Bassini

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

Benvita Medica S.r.l. – struttura privata non accreditata con il SSN - (appresso denominata "Contraente") - (P.IVA e C.F. 07777420964), con sede in Monza (MB), via Cavallotti 136, in persona della sig.ra Maria Marina Del Corno, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO

- che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia tramite la U.O.C. Urologia del P.O. Edoardo Bassini;
- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data _____ n. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Convenzione attiva ASST Nord Milano /Benvita Medica S.r.l.

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Urologia del P.O. Edoardo Bassini.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno erogate da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio – presso la struttura del Contraente sita in Monza (MB), via Cavallotti, 136 - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale. Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 giugno 2021 e resterà in vigore fino al 31 gennaio 2022.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire

disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 – Prestazioni – compensi - accessi

Nella scheda riassuntiva, che è parte integrante della presente convenzione (allegato n. 1), sono riportate le prestazioni rese ed i relativi compensi nonché gli accessi da svolgersi compatibilmente con le esigenze di servizio istituzionali.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 – Rendicontazione – fatturazione

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it - un prospetto (redatto secondo schema tipo – allegato n. 2 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente

intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

Art. 5 – Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 – Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Art. 7 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 – Riservatezza – trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia

di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

**Art. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)**

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 – Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;
- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a

quanto previsto in materia di attività libero-professionale;

- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C. interessata.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 11 – Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma I, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre

Convenzione attiva ASST Nord Milano /Benvita Medica S.r.l.

1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale -

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)

per il Contraente

Benvita Medica S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(sig.ra Maria Marina Del Corno)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12

Benvita Medica S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(sig.ra Maria Marina Del Corno)

Convenzione attiva ASST Nord Milano /Benvita Medica S.r.l.

Allegato n. 1 alla convenzione

SCHEMA RIASSUNTIVA TARIFFE/ACCESSI

Convenzione con Benvita Medica S.r.l. per prestazioni di Urologia

U.O.C. Urologia del P.O. Edoardo Bassini

n. 2 accessi settimanali – durata: 6 ore circa ad accesso

PRESTAZIONE	TARIFFA CORRISPOSTA DALLA STRUTTURA AD
	ASST NORD MILANO

1) - Prima visita uro-andrologica	Euro 97,50;
-----------------------------------	-------------

2) - Visita di controllo uro-andrologica	Euro 65,00;
--	-------------

3) - Controllo esami	Euro 60,00;
----------------------	-------------

4) - Frenulotomia e plastica di allungamento	Euro 390,00;
--	--------------

5) - Asportazione di condilomi/cisti sebacee	Euro 390,00;
--	--------------

6) - Aspirazione percutanea di idrocele	Euro 260,00
---	-------------

7) - Ecolordoppler scrotale	Euro 65,00;
-----------------------------	-------------

8) - Ecocolor Doppler penieno dinamico	Euro 97,50;
--	-------------

9) - Ecografia peniena basale	Euro 65,00.
-------------------------------	-------------

Convenzione attiva ASST Nord Milano /Benvita Medica S.r.l.

Spett.le ASST Nord Milano
 Viale Matteotti n. 83,
 Sesto San Giovanni – 20099 (MI)

c.a.: conv.attive@asst-nordmilano.it

DATA _____

OGGETTO: accessi effettuati nel mese di _____ anno _____
 dalla/dal dr.ssa/dr. _____ (Nome e Cognome)*.

Si trasmette di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate come da oggetto:

DATA	ORARIO ATTIVITA'**			DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA UNITARIA	IMPORTO TOTALE
	DALLE ORE	ALLE ORE	TOT. ORE			
TOTALE						

Firma del Dirigente Medico
 dell'ASST Nord Milano per convalida

Timbro e firma della Struttura
 per la validazione

=====

=====

*N.B.: Le informazioni riportate nel presente modulo devono riguardare le prestazioni effettuate da un singolo medico.

**N.B.: Indicare l'esatto orario di inizio e di fine attività giornaliera svolta dal medico presso la struttura, non l'orario di prenotazione della prestazione.

=====